

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Proposta di modifica temporanea dei disciplinari di produzione delle DOCG Barolo e Barbaresco .

Proposta di modifica dei disciplinari di produzione delle DOCG in oggetto, pervenuta dal Consorzio di Tutela e di seguito allegata, come previsto dall' art. 6 comma 1 del D.M. 7 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dall'art.11 lettera c del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari.

Il Responsabile del Settore
Dott. Moreno SOSTER

Referenti:

Dott. ssa Elena Maria Piva

Elena.piva @regione.piemonte .it

011/4324323

DISCIPLINARE BAROLO	PROPOSTA DI MODIFICA TEMPORANEA
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Roddi e nella porzione alla destra del fiume Tanaro dei comuni di Cherasco e Verduno. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.</p> <p>2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p>1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Roddi e nella porzione alla destra del fiume Tanaro dei comuni di Cherasco e Verduno. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.</p> <p>2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.</p> <p>3. Tuttavia è temporaneamente consentito che le operazioni di invecchiamento avvengano nell'intero territorio della provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le ditte interessate ne diano comunicazione all'organismo di controllo.</p>

DISCIPLINARE BAROLO
PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLO 5 NORME PER LA
VINIFICAZIONE

DISCIPLINARE BARBARESCO

PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLO 5 NORME PER LA VINIFICAZIONE

DISCIPLINARE BAROLO	PROPOSTA DI MODIFICA TEMPORANEA
Articolo 5 Norme per la vinificazione	Articolo 5 Norme per la vinificazione
<p>1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio del comune di Alba. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.</p> <p>2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.</p>	<p>1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nell'intero territorio del comune di Alba. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.</p> <p>2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.</p> <p>3. Tuttavia è temporaneamente consentito che le operazioni di invecchiamento avvengano nell'intero territorio della provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le ditte interessate ne diano comunicazione all'organismo di controllo.</p>